

# **DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DELL'AREA ADIBITA ALLO SGAMBAMENTO DEI CANI**

Approvato con delibera di Giunta n. 264 del 13/12/2018

## **DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DELL'AREA ADIBITA ALLO SGAMBAMENTO DEI CANI**

### **Art.1**

Il presente disciplinare regola l'utilizzo dell'area individuata all'interno del Parco Togliatti a Camucia nel Comune di Cortona adibita allo sgambamento dei cani.

### **Art.2**

- All'interno dell'area di cui all'art. 1) devono essere rispettate le seguenti norme comportamentali:
- L'accesso all'area pubblica riservata allo sgambamento dei cani (salvo chiusure temporanee per eventuali manutenzioni, disinfestazione o disinfezione) è consentito nei giorni e negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale resi noti mediante l'affissione di apposita segnaletica.
- L'area è da considerarsi area di servizio dedicata esclusivamente allo sgambamento e ricreazione dei cani; pertanto al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità del servizio, l'accesso all'area è riservato esclusivamente ai proprietari/detentori di cui al successivo punto 3).
- L'accesso è consentito a tutti i cittadini in possesso di cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti in materia.
- I cani devono essere condotti esclusivamente da persone idonee sia ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza Ministeriale 03 marzo 2009 e s. m. e i., sia per condizioni psicofisiche che devono essere tali da consentire di trattenere validamente l'animale, in conformità a quanto previsto da normativa vigente.
- È vietato l'accesso ai cani che hanno già morso e aggredito e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 della sopra citata Ordinanza Ministeriale.
- Il proprietario/detentore è unico responsabile dei danni causati a persone e animali e cose provocati dalla permanenza sua e del cane accompagnato, nell'area di sgambatura.
- Nell'area riservata i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente sotto il vigilante controllo del proprietario/detentore, che deve evitare che i cani costituiscano pericolo per le persone, cose o per gli altri animali: a tale fine deve essere presente anch'egli all'interno dell'area.
- Il proprietario/detentore, così come previsto per tutte le aree di uso pubblico, deve raccogliere immediatamente gli escrementi del cane con idonei involucri o sacchetti, che deve avere con sé, e riporli chiusi negli appositi contenitori (anche per evitare l'eventuale trasmissione di malattie parassitarie).
- Il proprietario/detentore deve entrare ed uscire dall'area con l'animale al guinzaglio.
- Il cancello, entrando ed uscendo dall'area deve essere sempre chiuso.
- Dentro l'area i cani possono essere lasciati liberi da guinzaglio purchè sotto il controllo dell'accompagnatore.

- I cani che superano i 25 Kg. di peso e quelli di indole aggressiva devono essere muniti di museruola.
- Possono essere introdotti solo cani vaccinati e trattati con parassiti interni ed esterni.
- Devono essere evitati giochi che possono eccitare i cani al punto da farli azzuffare tra loro.
- E' fatto divieto di introdurre nell'area cani di sesso femminile nel periodo del calore, animali malati con patologie contagiose, convalescenti o infestati da zecche, pulci o altri parassiti.
- Gli oggetti utilizzati per l'intrattenimento del proprio cane (palline, sassi, ramoscelli, pezzi di legno ecc..) non devono essere dimenticati nell'area.
- 
- Su tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia).
- In tutta l'area è vietato introdurre mezzi motorizzati e biciclette, ad esclusione di quelli utilizzati per la manutenzione dell'area stessa.
- Deve essere consentita la verifica del cane da parte del servizio di vigilanza.
- I bambini che accedono all'area devono essere sotto la supervisione di un adulto.
- E' vietato alle persone ed ai bambini l'utilizzo dei giochi, qualora presenti nell'area, che sono destinati esclusivamente ai cani.
- Deve essere evitato che il proprio cane abbaia in modo prolungato e ripetitivo.

In generale tutti i possessori di cani, nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, devono utilizzare un guinzaglio di lunghezza massima pari a 1,5 metri, portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di pericolo oppure su richiesta dell'autorità di vigilanza ed infine essere forniti di strumentazione idonea per la raccolta delle deiezioni e ovviamente il prima possibile in applicazione dell'Ordinanza Min. Sal. 6 agosto 2013 art 1, punto 1 comma a) e b) e punto 4.

### **Art.3**

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per incidenti e danni a persone, cose o animali, derivanti dalla conformazione dell'area in cui il proprietario/detentore di cani accede consapevole dello stato di fatto e delle strutture ivi esistenti.

Le responsabilità penali, civili ed amministrative per eventuali danni causati dai cani rimangono ad esclusivo carico dei rispettivi proprietari/detentori.

### **Art.4**

La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dagli agenti di Polizia Municipale e dalle altre forze di polizia. Il personale del servizio veterinario della competente Azienda USL potrà svolgere tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali ai sensi dell'art.7bis del D.lgs n.267/2000 e quelle riportate nel Regolamento comunale per la tutela degli animali approvato con delibera n. 86 del 02/08/2002 e successive modifiche con delibera n.22 del 14/03/2005.

Nei confronti dei soggetti che contravvengano alle disposizioni di cui al presente disciplinare, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge.

#### **Art. 5**

Il presente Disciplinare entra in vigore contestualmente alla pubblicazione del presente atto.